

# F-GAS Cambielli Edilfriuli n. 01

Aggiornamento 10 dicembre 2019

## Cos'è la Banca Dati F-GAS

### Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

La Commissione Europea per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale applicare pienamente le misure di contenimento vigenti. Si ritiene inoltre utile monitorare efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per valutare l'impatto dei regolamenti.

La Banca dati, istituita dal DPR 146/2018, raccoglie e conserva le informazioni su:

- vendite di gas fluorurati;
- vendite delle apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono;
- attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature.

#### Quali sono i soggetti interessati?

- **IMPRESE CHE VENDONO** agli utilizzatori finali F-GAS (le bombole e le apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono): **devono iscriversi al Registro nazionale e comunicare i dati di vendita**
- **IMPRESE E PERSONE CERTIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**: **devono richiedere l'abilitazione e comunicare le informazioni relative agli interventi** di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento
- **OPERATORI**, cioè gli utilizzatori finali: possono scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

#### Quali sono le funzionalità della Banca Dati gas fluorurati?

### Venditori

Area riservata per l'iscrizione delle imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati

### Comunicazione vendite

Area riservata per la comunicazione delle vendite, da parte di imprese che forniscono ad utilizzatori finali gas fluorurati ad effetto serra e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati

## Comunicazione interventi

Area riservata alla comunicazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici

## Operatori

Area riservata ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per consultare o scaricare l'attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

**Capitoli riservati alle Imprese che si iscrivono come RIVENDITORI: 1-2-3-4**

**Capitoli riservati alle Imprese che si iscrivono come INSTALLATORI: 5-6-7-8**

# 1 Disponibile la scrivania per iscriversi al Registro dei venditori di F-GAS e apparecchiature

*Data di pubblicazione: 14/06/2019*

Dal 10 giugno sul portale Banca Dati F-GAS è stata resa disponibile la scrivania venditori, raggiungibile sempre dall'indirizzo [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it). Da questa scrivania i venditori si iscrivono al Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 c.9 del DPR 146/2018. A supporto dell'iscrizione è disponibile in allegato un manuale operativo.

Il 24 giugno verrà resa disponibile l'area per la comunicazione vendite e, in tempi rapidi, saranno pubblicati anche i manuali per la comunicazione delle vendite.

Questo consentirà ai venditori, precedentemente iscritti, di sperimentare le modalità per la trasmissione dei dati. La trasmissione vera e propria, ovviamente, non potrà essere effettuata sino al 25 luglio.

Nell'area riservata i venditori troveranno anche:

- il formato standard del file .xls per la trasmissione dei dati di vendita;
- il formato standard xsd per la trasmissione dei dati di vendita, ma anche per il precaricamento in Banca Dati del catalogo delle apparecchiature e dei gas; questo consentirà ai venditori di precaricare nel sistema i dati relativi a clienti, apparecchiature e F-GAS venduti.

Nella [sezione FAQ](#) è disponibile un ampio, e costantemente aggiornato, repertorio di quesiti.

<https://www.ecocamere.it/fags/bancafgas>

Clicca qui:

[Scarica Manuale](#) e scarica il **Manuale iscrizione Banca dati F-GAS per i Venditori**

[Guarda il Tutorial](#) guarda il **video**

## 2 È attiva l'area “Comunicazione vendite” della Banca Dati F-GAS

*Data di pubblicazione: 26/06/2019*

In base al DPR 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25 luglio prossimo, comunicare le informazioni relative alla vendita. Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell'area Comunicazione vendite della [Banca Dati F-GAS](#).

A partire dal 25 giugno i venditori, iscritti preventivamente al Registro, possono già accedere all'area per la comunicazione dei dati di vendita e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti, dei gas e delle apparecchiature vendute.

La comunicazione dei dati potrà essere effettuata solo dal 25 luglio (i [manuali](#) disponibili in allegato guidano l'utente sulle procedure da seguire).

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/192>

## 3 Nuovi manuali e tutorial per i venditori di F-GAS e apparecchiature

Data di pubblicazione: 18/07/2019

Sul sito Banca Dati F-GAS sono stati aggiornati i manuali per l'iscrizione al Registro dei venditori e la comunicazione dei dati di vendita di F-GAS e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-GAS. Sono inoltre stati pubblicati i [video tutorial](#) per l'iscrizione e per la comunicazione dei dati di vendita di F-GAS e apparecchiature.

Manuali e video sono, insieme a formazione ed assistenza telematica, strumenti che le Camere di commercio mettono a disposizione degli utenti che, *a partire dal 25 luglio*, dovranno trasmettere i dati di vendita alla Banca Dati F-GAS.

Tutto il materiale è ora disponibile anche su EcoCamere nella **sezione ["Come fare per..."](#)**.

Clicca qui:

[Scarica Manuale](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Vendite Fgas**

[Guarda il Tutorial](#) guarda il video

[Scarica Manuale](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Vendite Apparecchiature Fgas**

[Guarda il Tutorial](#) guarda il video

## 4 Come comunicare la vendita di apparecchiature F-GAS che non necessitano di installazione?

Data di pubblicazione: 30/07/2019

L'articolo 2 punto 20 del Regolamento (UE) 517/2014 (il testo è disponibile nella [sezione Approfondimenti](#)) fornisce la seguente definizione di installazione: "*Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio*".

In base al DPR 146/2018 l'installazione deve essere effettuata unicamente da imprese e persone in possesso di certificato.

Nel caso di vendita di **apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti F-GAS **che non necessitano di installazione** secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 517/2014, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che il venditore dovrà comunicare i dati relativi alla vendita delle apparecchiature, indicando, nel riquadro "installazione", che l'apparecchiatura non ermeticamente sigillata e contenente gas fluorurati a effetto serra *non necessita di installazione come definita all'articolo 2, punto 20) del Regolamento (UE) n. 517/2014.*

Conseguentemente è stata modificata la procedura per la comunicazione delle vendite di apparecchiature, sia in fase di inserimento manuale che di inserimento massivo.

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/219>

## 5 Richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi

*Data di pubblicazione: 06/09/2019*

*Data di ultima modifica: 25/09/2019*

Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l'impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati F-GAS, entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del DPR.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-GAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva, a partire dal 18 settembre, sul portale [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it).

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro F-GAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi; una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali

per l'accesso. Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

I quesiti risolti sono disponibili nella [sezione FAQ](#) e per richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile utilizzare l'apposito [modulo on line](#).

Clicca qui:

[Scarica Manuale](#) e scarica il **Manuale Richiesta Abilitazioni Fgas**

[Guarda il Tutorial](#) guarda il video guida per i soggetti che svolgono interventi di installazione, manutenzione e smantellamento (su apparecchiature contenenti gas fluorurati) nella procedura di richiesta delle credenziali per comunicare i relativi dati tramite il portale Banca Dati F-GAS.

## 6 Comunicazione degli interventi F-GAS: pubblicati il manuale e nuovi quesiti

*Data di pubblicazione: 18/09/2019*

*Data di ultima modifica: 29/10/2019*

Il DPR 146/2018 stabilisce, a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di comunicare i dati sugli interventi di installazione, manutenzione e smantellamento, svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati; questo adempimento riguarda le imprese certificate F-GAS ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone certificate.

Per rispondere alle esigenze informative dei soggetti coinvolti, è stato pubblicato il manuale per operare nell'area Comunicazione interventi sul portale Banca Dati F-GAS; è stata inoltre aggiornata la [sezione FAQ](#) con nuovi quesiti risolti sull'argomento.

Si ricorda che su EcoCamere tutto il materiale informativo a supporto dell'operatività delle imprese è pubblicato nella [sezione "Come fare per..."](#).

Clicca qui:

[Scarica Manuale](#) e scarica il **Manuale Comunicazione Interventi Fgas**

[Guarda il Tutorial](#) guarda il video guida per installatori e manutentori sulla procedura da seguire nell'area Comunicazione interventi del portale Banca Dati F-GAS.

## 7 Attiva la Banca Dati per la comunicazione degli interventi sulle apparecchiature contenenti F-GAS

*Data di pubblicazione: 26/09/2019*

A partire dal 25 settembre le imprese certificate che svolgono interventi di installazione, manutenzione, controllo perdite, riparazione e smantellamento su apparecchiature contenenti gas fluorurati, possono comunicare i dati sui relativi interventi svolti.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di F-GAS in essa contenute:

- apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio, entro 30 giorni:

- a. dall'installazione delle apparecchiature;
- b. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- c. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca Dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato XML, sono:

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- quantità e tipologia di F-GAS presenti ed eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, se necessario il numero di certificato, se le quantità di F-GAS installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri dell'apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 viene quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati; gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un'apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito [bancadati.fgas.it](http://bancadati.fgas.it).

L'accesso all'area comunicazione interventi avviene con credenziali rilasciate dal Registro F-GAS.

Per ottenere le credenziali, a partire da metà settembre, è necessario accedere al sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) (con firma digitale dell'impresa o di un suo delegato) e presentare, gratuitamente, una pratica di richiesta abilitazione.

Clicca qui: <https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/249>

## 8 Diritti di segreteria annuali per Banca Dati F-GAS

Data di pubblicazione: 08/11/2019

L'articolo 16 del DPR 146/2018 stabilisce che per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di *novembre*, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Le **imprese certificate** pagano 21,00 €, a prescindere dal numero di persone certificate che impiegano.

Nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione o di operatori che si avvalgono di proprio personale certificato, l'importo è di 13,00 € per ogni persona certificata che le imprese impiegano.

Il documento allegato illustra come devono procedere le imprese certificate.

Clicca qui:

[Come pagare i diritti annuali](#) e scarica le **Istruzioni per il pagamento diritto di segreteria**

## Facciamo chiarezza

### ➤ **Si devono comunicare solo gli interventi di:**

#### **INSTALLAZIONE** - Cosa si intende per installazione?

Per installazione si intende l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

## **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE** - Cosa si intende per manutenzione e riparazione?

Rientrano nella definizione di *manutenzione* tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.

Per *riparazione* si intende il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati ad effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, che riguardano una parte contenente o destinata a contenere tali gas.

## **CONTROLLO DELLE PERDITE** - Cosa si intende per controllo delle perdite?

Per controllo delle perdite si intende il controllo per la verifica delle eventuali perdite che deve essere svolto, con metodi di misurazione diretta o indiretta ai sensi del Regolamento CE 1516/2007, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici. Si rimanda all'articolo 4 del Regolamento 517 per quanto concerne la definizione delle apparecchiature per le quali gli operatori devono effettuare il controllo delle perdite e le relative tempistiche.

## **SMANTELLAMENTO** - Cosa si intende per smantellamento?

Per smantellamento si intende l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

➤ **Non si devono comunicare interventi di sostituzione schede, pulizia del filtro dell'aria o sterilizzazione delle batterie**

## ➤ **Generazione del codice univoco**

La generazione di tale codice non avviene da parte del venditore alla consegna dell'apparecchiatura.

Solo al primo intervento tra quelli sopra descritti o all'atto dell'installazione, **viene generato il codice univoco dell'apparecchiatura**; tale codice identifica univocamente l'apparecchiatura sulla base di una serie di informazioni che l'installatore deve comunicare alla Banca Dati.

Per la precisione: marca, modello, matricola, tipo, n.circuiti, localizzazione (provincia, comune, indirizzo, civico, interno, scala, destinazione d'uso, tipo di gas, quantità di gas, gwp e co2 equivalenti).

Una volta attribuito viene salvato nel Catalogo della Banca Dati ed associato all'apparecchiatura; potrà essere quindi utilizzato per richiamarla ad ogni successivo intervento qualunque sia l'installatore intervenuto.